

Determinazioni in ordine all'inquadramento del tipo di intervento 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Ulteriori precisazioni.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'adeguamento della base giuridica, nell'ambito della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali, della tipologia di intervento 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014) e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 352 del 24.12.2013).

In particolare, gli interventi in parola sono limitati agli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Riferimenti normativi della sottomisura

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; 81 "Aiuti di stato";
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 352 del 24.12.2013);
- Decisione C (2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- Delibera della Giunta regionale del 16/10/2015, n. 2033, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e, nello specifico:

del par. 1, lettera a), il quale fa espresso riferimento agli "aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): ii) per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

del par. 4, lettere a), c) e d), ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, lettera a), che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta

nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;

- "zone c non predefinite": zone designate da uno Stato membro, a propria discrezione, come "zone c", a condizione che lo Stato membro dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che esse sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o luglio 2014 — 31 dicembre 2020, in conformità alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell'art. 4 "Soglie di notifica", segnatamente:

del par. 1, lettera k), in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti per investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli di cui all'art. 44, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

del par. 3, che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;

del par. 4, che dispone che gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 5 che dispone che le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni" e in particolare:

del par. 1 che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 44 "Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone".

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 4: gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente articolo; **par. 5:** gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

par. 6: gli aiuti finanziano gli investimenti materiali e immateriali;

par. 7: vengono definiti i costi ammissibili, di seguito riportati:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di

fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

par. 8: i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili e il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;

par. 9, lettera c), punto ii): l'intensità di aiuto è limitata al 20% dei costi ammissibili nelle zone "c" non predefinite;

par. 10: le intensità di aiuto massime, di cui al paragrafo 9, possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le microimprese e le piccole imprese.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 4, tipo di intervento 4.2. "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Titolo del regime di esenzione: "Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli".

Il regime fa riferimento al tipo di intervento 4.2 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli", inserito all'interno della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.

La dotazione finanziaria è pari a € 6.000.000,00, di cui € 2.587.200,00 quale quota FEASR e € 3.412.800,00, quale quota di cofinanziamento nazionale.

Il relativo regolamento di attuazione/bando del tipo di intervento in esame sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

I beneficiari dell'intervento 4.2 sono le imprese, micro, piccole e medie, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 che svolgono attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nonché attività di commercializzazione o di sviluppo di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, con esclusione dei prodotti della pesca.

Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né sono liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

Per la tipologia di intervento in esame, la forma dell'aiuto è rappresentata da contributi in conto capitale.

Le aliquote di sostegno sono fissate come segue:

- 30% micro e piccole imprese;
- 20% medie imprese.

I costi ammissibili sono di seguito elencati:

- acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni e alle condizioni previste dal succitato regolamento;
- acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato, alle condizioni ed entro i limiti percentuali indicati dal succitato regolamento;

- costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato;
- acquisto di nuovi impianti tecnologici, i nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;
- acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - programmi informatici compreso lo sviluppo
 - brevetti, licenze
 - know-how

La domanda di aiuto da parte del beneficiario, come stabilito dall'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n.702/2014, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e dimensione dell'impresa;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, come previsto dall'art. 8 del Reg. (UE) n.702/2014.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento di attuazione si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto, distinta per tipologia di beneficiario, di seguito indicati, sono fissati in funzione dell'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa della regione nel trattare le domande ricevute nonché dell'opportunità di coniugare le esigenze tecniche-operative e le capacità economiche delle imprese del comparto agro alimentare, declinate per tipologia di impresa come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014, con le necessità di finanziare operazioni in grado di raggiungere gli obiettivi e i risultati minimi previsti dalla tipo di intervento:

- euro 50.000,00 – Micro imprese
- euro 75.000,00 – Piccole imprese
- euro 100.000,00 – Medie imprese

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto distinti per tipologia di beneficiario non può essere superiore ai seguenti importi fissati coniugando le esigenze di sviluppo delle imprese del comparto agro alimentare, declinate per tipologia di impresa, con l'opportunità di rispondere al maggiore numero possibile di richieste del territorio:

- euro 1.500.000,00 – Micro imprese
- euro 2.000.000,00 – Piccole imprese
- euro 2.500.000,00 – Medie imprese